



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario (relatore)
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, del Comune di BARI SARDO per la costituzione della cooperativa denominata "COMUNITÀ ENERGETICA BARI SARDO".

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali" (Tuel);

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), in particolare l'art. 5;

Vista la richiesta di parere *ex art. 5, comma 3, Tusp* del comune di Bari Sardo (prot. n. SC_SAR n. 44916 del 25/11/2025);

Vista la nota istruttoria SC_SAR n. 5021 del 3/12/2025, a cui l'ente ha fornito riscontro con nota prot. SC_SAR ingresso n. 5076 del 10/12/2025;

Visto il decreto presidenziale n. 37/2025 con cui l'attività istruttoria è stata assegnata al Referendario Raffaele Giannotti;

Vista la nota prot. n. 5081 del 11 dicembre 2025 di deferimento del magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19/2025, con la quale è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore Referendario dott. Raffaele Giannotti;

FATTO

Il Comune di Bari Sardo ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 2/10/2025, con cui è stata disposta la costituzione di una cooperativa avente lo scopo di istituire la Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) denominata "COMUNITÀ ENERGETICA BARI SARDO".

Unitamente alla citata delibera ed in sede di riscontro istruttorio, l'ente ha trasmesso i seguenti documenti: - il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la creazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER); - la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 28.04.2025 di approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica; - la bozza dello Statuto della costituenda Società cooperativa "Comunità Energetica Bari Sardo"; - certificato di pubblicazione della delibera consiliare n. 24/2025; - avviso pubblico (prot. n°6714 del 06/06/2025) ad oggetto: "Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio del Comune di Bari Sardo Manifestazione di interesse per

l'adesione come socio in qualità di consumatore o produttore di energia"; - manifestazione d'interesse di un privato pervenuta a seguito dell'avviso.

La procedura seguita, che si ricava dalla documentazione esaminata e dai chiarimenti istruttori forniti, è la seguente:

- il Comune di Bari Sardo ha commissionato la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica relativo alla costituzione di una Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), per un importo di € 15.000, finanziato con le risorse concesse in attuazione della L.R. 15/2022;
- gli esiti dello studio di fattibilità sono stati approvati con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 28.04.2025;
- sono stati organizzati due incontri pubblici, aperti alla popolazione: il primo (06/12/2024) ha avuto ad oggetto l'illustrazione dell'idea progettuale della C.E.R.; il secondo (20/01/2025) dedicato alla presentazione del progetto definitivo della stessa;
- è stato effettuato un avviso pubblico con l'invito rivolto a soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla creazione della Comunità energetica, a seguito del quale è pervenuta una manifestazione d'interesse;
- con la delibera consiliare, oggetto del presente parere, il Comune ha manifestato la volontà di procedere alla costituzione della cooperativa denominata "*COMUNITÀ ENERGETICA BARI SARDO*" ed ha approvato la bozza dello Statuto della medesima; allo stato attuale, l'Ente ha dichiarato che non sono stati individuati altri soci che prenderanno parte all'atto costitutivo;
- il Revisore dei conti ha reso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3 del D.lgs. 267/2000, parere favorevole, come da verbale n. 22 del 24/09/2025, reperito nella pagina *web* istituzionale sezione "*Amministrazione trasparente*", perché non trasmesso con la delibera;
- la deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal 06/10/2025 al 21/10/2025 e non sono pervenute osservazioni;

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato ad esprimere un "*parere*" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla l. n. 118/2022, sull'atto

deliberativo del Consiglio comunale del Comune di BARI SARDO di costituire una cooperativa denominata “COMUNITÀ ENERGETICA BARI SARDO”.

Nello specifico, questa Sezione è chiamata all’esercizio di *“una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi (sessanta giorni dal ricevimento dell’atto), i parametri (la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’amministrazione; la compatibilità dell’operazione con i requisiti della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica, declinata nei canoni dell’efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità con le norme dei trattati europei e con la disciplina in materia di aiuti di Stato) e gli esiti (consistenti nell’obbligo per l’amministrazione di adeguarsi al contenuto del parere, ovvero di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi da esso, dando pubblicità a tali motivazioni)”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. riun. contr., 3 novembre 2022, deliberazione n. 16/QMIG/2022).

La *ratio* di questa funzione di controllo risiede nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa di costituire un nuovo soggetto societario o di acquisire la partecipazione in una società già esistente *“in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”* (cfr. cit. deliberazione n. 16/QMIG/2022).

A seguito della novella legislativa del 2022, l’atto amministrativo è oggetto di una verifica di *“conformità dell’atto”* ai parametri previsti dal legislatore. Gli esiti di questa verifica sono condensati in una pronuncia, avente la veste formale di un parere, che può essere *“in tutto o in parte negativo”*, nel caso in cui la motivazione dell’atto amministrativo oggetto di verifica sia carente in relazione ai citati parametri di riferimento. Tuttavia, un eventuale parere negativo non produce effetti interdittivi della conseguente operazione societaria di diritto privato, poiché l’amministrazione pubblica interessata ha comunque la facoltà di procedere, sebbene sia tenuta a *“motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni”* (art. 5, co. 4, Tusp).

2. Per rendere il prescritto parere, il Collegio deve preliminarmente accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi e oggettivi atti a legittimare la pronuncia di questa Sezione.

In primis, si dà atto della competenza a pronunciarsi di questa Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del TUSP, secondo cui *“per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo”*.

Sotto il profilo soggettivo, la deliberazione, recante la prospettata operazione societaria, risulta conforme all'art. 7, comma 1, lett. c) e all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, poiché adottata con deliberazione del consiglio comunale; nonché all'art. 7, comma 4, TUSP essendo stata pubblicata sul sito dell'ente.

Sul piano oggettivo, l'operazione in esame è riconducibile a quelle da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P, in quanto attiene alla costituzione di una società a partecipazione pubblica da parte di un ente locale.

3. Risulta, altresì, rispettato il vincolo tipologico di cui all'art. 3, comma 1, T.U.S.P., secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Nel caso di specie, infatti, la costituenda *“COMUNITÀ ENERGETICA BARI SARDO”* ha natura di società cooperativa.

4. Riscontrata la sussistenza dei presupposti per rendere il parere, si può passare all'esame nel merito dell'operazione di acquisizione della partecipazione societaria.

L'esame consiste nella verifica della conformità dell'atto deliberativo ai seguenti parametri normativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite nelle deliberazioni n. 16 e 19 del 2022:

- i) la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall'art. 4 TUSP;
- ii) le ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- iii) la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

iv) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi aspetti devono essere esplicitati analiticamente nella motivazione del provvedimento amministrativo, sottoposto al vaglio della magistratura contabile.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la valutazione di questi profili debba essere condotta in modo proporzionale alla complessità dell'operazione societaria, che, nel caso di specie, riguarda la costituzione di una società cooperativa *benefit* a responsabilità limitata mediante la sottoscrizione di quote di modesto valore.

Al riguardo e preliminarmente, si precisa che la valutazione a cui è chiamata questa Sezione attiene alla conformità ai sopra esposti parametri normativi della deliberazione di costituzione della società cooperativa, che agirà in qualità di comunità energetica rinnovabile (art. 3 schema statuto) in favore dei propri soci, in quanto soggetto giuridico. Il parere non attiene, perciò, all'attuazione tecnica della C.E.R. e ai conseguenti investimenti necessari per la realizzazione o implementazione degli impianti di produzione di energia. La costituzione della società rappresenta, infatti, la fase propedeutica alla realizzazione tecnica di una propria C.E.R. autonoma da parte del comune, che, allo stato degli atti, è una eventualità, come si evince dal progetto di fattibilità tecnica ed economica. Pertanto, sulla decisione di dare vita ad un nuovo soggetto giuridico a partecipazione pubblica è il parere di questa Sezione.

Fatta questa premessa, si passa allo scrutinio nel merito della delibera consiliare n. 24/2025 e della documentazione trasmessa.

5. Per quanto attiene al profilo finalistico, si ritiene rispettato il vincolo generale di scopo *ex art. 4, comma 1, TUSP*, e il rispetto del vincolo di attività di cui all'art. 4, commi 2 e 7.

In merito, la delibera consiliare si limita a elencare la natura e le caratteristiche della C.E.R., rinviando *per relationem* al progetto di fattibilità: "*il progetto di fattibilità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 44 del 28/04/2025,*

illustra i vantaggi che l'Ente e i cittadini aderenti possono ottenere dalla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)''.

Già a monte, tuttavia, la principale normativa di riferimento costituita dal d.lgs. n. 199/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2018/2001, e dal d.lgs. n. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE - 2019/944, evidenzia il favore per la realizzazione delle C.E.R.

L'obiettivo principale della Comunità energetica, infatti, è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l'autoconsumo di energia. In particolare, la condivisione dell'energia elettrica, in linea con le previsioni comunitarie, risponde a finalità non solo ambientali, ma anche sociali per il contrasto della povertà energetica. In essa, i partecipanti, oltre ad essere consumatori o produttori, possono sommare la duplice veste di "utenti e venditori" di energia (*prosumer*), con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori a quelli di mercato e di poterla reimmettere in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

L'inerenza alle finalità istituzionali dell'ente è ancora più evidente a seguito della conversione in legge del decreto-legge del 28 febbraio 2025, n. 19 (c.d. d.l. bollette), che ha ampliato la platea dei soggetti che possono partecipare a una CER, prevedendo espressamente le amministrazioni locali.

La nuova versione dell'art 31, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 199/2021, prevede infatti: *"La comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*.

Anche la legislazione della Regione Sardegna (l.r. 13 ottobre 2022, n. 15 recante *"Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006"*): *"promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali aggregazioni senza finalità di*

lucro, per la massimizzazione della produzione e del consumo decentrati di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER)” (art. 6); prevede azioni di “Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche” (art. 9). Nel caso di specie, il Comune di Bari Sardo ha usufruito della concessione di un contributo di € 15.000 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica, i cui esiti sono stati approvati dalla delibera di Giunta n. 44 del 28.04.2025 e richiamati nella delibera consiliare.

La stretta inerenza dell’attività societaria alle finalità istituzionali emerge, altresì, dagli artt. 3 “scopo mutualistico” e 4 “oggetto sociale” dello schema di statuto societario: la cooperativa intende procedere in qualità di “comunità energetica rinnovabile”; essa ha ad oggetto “- la produzione, il consumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili e le attività ad essa collegate e/o strumentali; -lo scambio, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità stessa come clienti; - l'accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio”.

Dal punto di vista del vincolo di attività, la costituenda società cooperativa, per le finalità sociali che persegue, è riconducibile alla categoria dell’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentita dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera d), TUSP). Nello specifico, inoltre, il comma 7 del citato art. 4 TUSP dispone che “sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici...**nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili**” (grassetto n.d.r.).

6. La motivazione richiesta dall’art. 5 TUSP deve esternare altresì le ragioni di convenienza economica sottese alla scelta di fare ricorso allo strumento societario. Questo profilo implica che la motivazione dia conto della scelta dell’amministrazione sotto il profilo dell’efficacia rispetto agli obiettivi della stessa e dell’efficienza e dell’economicità riferita al corretto impiego delle risorse pubbliche, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio

affidato. La convenienza economica, pertanto, deve essere messa in relazione alla preliminare scelta discrezionale dell'amministrazione pubblica: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. A riguardo, si osserva che nella realtà dei fatti la valutazione di questi parametri ha una portata più o meno rilevante a seconda che l'atto in esame sia quello di costituzione di una nuova società o, diversamente, di acquisizione di una partecipazione in una società già operativa. Si ritiene, altresì, rilevante la circostanza che la nuova società cooperativa, quando costituita, opererà in qualità di CER, la cui istituzione è incentivata dalla normativa nazionale ed eurounitaria.

Con riguardo a questo profilo, nella delibera consiliare si legge: *"RITENUTA altrettanto rilevante la natura mutualistica dello scopo, poiché, in conformità alla normativa vigente, l'obiettivo principale della CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità locale, ai suoi partecipanti o alle aree locali in cui opera, piuttosto che realizzare profitti finanziari (art. 2, lett. c) Dir. RED II, art. 31 D.lgs. 199/2021); RILEVATO che la costituenda CER persegue uno scopo mutualistico in favore dei suoi partecipanti ed eventualmente, in aggiunta, uno scopo altruistico in favore della comunità e del territorio in cui opera e non ha come scopo principale il perseguimento del lucro soggettivo (inteso come destinazione egoistica dei risultati positivi dell'attività di impresa), anche se può perseguire una limitata e accessoria finalità lucrativa"*). Per il resto l'atto consiliare rinvia allo studio di fattibilità, che illustra al paragrafo 1.8 (pag. 8 e ss) le diverse forme giuridiche che può assumere una C.E.R., analizzando i vantaggi e svantaggi per ogni tipologia. Evidentemente, con l'adozione della delibera consiliare in esame e la conseguente approvazione della bozza di statuto della costituenda società, l'Ente ha optato per la forma cooperativa fra le diverse opzioni analizzate nel citato progetto di fattibilità.

Alla luce di quanto precede, la documentazione esaminata appare nel complesso sufficientemente idonea a suffragare la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche tenuto conto dello scopo mutualistico e delle caratteristiche proprie della società cooperativa e di quanto disposto dall'art. 31 del citato d.lgs.

199/2021 comma 1, che prevede il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati determinati requisiti, ricorrenti nello schema dello statuto della società approvato.

7. In merito al parametro della “sostenibilità finanziaria”, tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell’operazione di investimento societario che l’amministrazione intende effettuare; l’altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico interessato”*. Sotto il primo profilo oggettivo, *“la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG). Sotto l’altro profilo soggettivo, *“l’esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all’investimento societario a carico del bilancio dell’Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Con riferimento al profilo oggettivo, il Comune non ha esplicitato un’analisi della sostenibilità finanziaria oggettiva riferita alla costituenda società, essendosi limitata a trasmettere lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione della C.E.R. di Bari Sardo. La dimostrazione della sostenibilità finanziaria oggettiva e quindi la valutazione richiesta dall’art. 5 TUSP, come interpretato dalle SS.RR. di controllo, attiene alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale ovvero come l’idoneità a preservare l’equilibrio tra ricavi e costi.

Nel caso in esame, invece, lo studio sviluppa la sostenibilità finanziaria della futura C.E.R. da realizzare nel Comune di Bari Sardo, anche se *“sulla stessa area sottesa alla stessa Cabina di Trasformazione Primaria fanno parte anche i comuni di Cardedu, Gairo, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Tertenia, Ulassai, Ussassai e non risultano presenti attualmente altre CER nella stessa AREA (Cabina Primaria AC001E01676)”* (pag. 14). Allo stesso tempo, si osserva che lo scopo della costituenda società è quello di procedere in qualità di C.E.R., motivo per cui

ogni valutazione è meramente previsionale e strettamente legata alla realizzazione della comunità del Comune di Bari Sardo, la cui futura sostenibilità finanziaria è stata sviluppata nello studio di fattibilità, seppur diversificata a seconda dell'opzione che l'Amministrazione comunale sceglierà. In base all'opzione che verrà scelta, infatti, varierà anche il livello di investimento iniziale a carico del Comune, potendo ad esempio l'ente accedere a contributi a fondo perduto.

Dalle disposizioni dello schema di statuto societario, comunque, si evince: *"lo spirito mutualistico"* della cooperativa, che dovrebbe stemperare già di per sé il rischio di uno sbilanciamento delle decisioni a favore di meri scopi imprenditoriali, estranei al modello societario prescelto; che la responsabilità del Comune è limitata alla quota sottoscritta e che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio (cfr. Titolo V art. 17 *"elementi costitutivi"* del patrimonio sociale); che i soci possono entrare ed uscire liberamente, in virtù del c.d. *"principio della porta aperta"* (artt.5 *"Requisiti dei soci"* e 8 *"Diritti dei soci"*); inoltre, è prevista la gratuità del consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dai soci fondatori all'atto della costituzione, come avvenuto nella delibera consiliare trasmessa (art. 26 *"Amministrazione"*); che le decisioni fondamentali per la vita della società sono riservate alla competenza dei soci (art. 20 *"Decisioni dei soci"*).

Pertanto, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, tenuto anche conto del parere favorevole del Revisore dei conti, questo Collegio ritiene comunque la documentazione esaminata ragionevolmente idonea a suffragare il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, vieppiù in ragione della non elevata somma che l'Ente investe ai fini dell'operazione societaria. Tuttavia, la Sezione sottolinea l'onere gravante in capo all'Ente medesimo di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dei propri interessi e di quelli della comunità amministrata.

In merito all'altro profilo soggettivo della sostenibilità finanziaria, la delibera consiliare non esplicita la stima dei costi a carico dell'Ente per la costituzione della società e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, tuttavia, lo schema di statuto prevede che la quota di partecipazione dei soci ordinari è pari ad €. 100,00, l'equivalente di quattro quote di € 25,00 ciascuna (art. 17).

Allo stesso modo nel parere del Revisore si constata che: *“con la costituzione della Cooperativa il Comune di Bari Sardo sottoscriverà il numero minimo di quote previsto da statuto per gli Enti Locali per un valore di euro 100,00 con le quali potrà partecipare, paritariamente agli altri soci, ai processi decisionali della cooperativa, stante il carattere democratico tipico di questa forma giuridica, dove il valore del socio in assemblea è sempre uguale a uno (cd. principio “una testa un voto” ex art. 2538 c.c.) indipendentemente dall'entità della partecipazione”*.

Tale circostanza è stata confermata dall'Ente in sede di riscontro istruttorio: *“questo Ente per la costituzione della società cooperativa non sosterrà costi, fatta eccezione per la quota di partecipazione pari ad €. 100,00 per la quale vi è copertura finanziata nel bilancio dell'Ente”*.

Conseguentemente, può ritenersi sufficientemente dimostrata la copertura di spesa gravante sul bilancio comunale, tenuto conto anche dell'esiguità della stessa.

8. Con riferimento all'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, esso è da ritenersi intrinseco nel favore che la disciplina comunitaria e nazionale ripongono nei confronti delle comunità energetiche. Inoltre, a seguito di approfondimento istruttorio, l'Ente ha inviato la delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 - bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (*“la deliberazione consiliare n. 24/2025 è stata inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del T.U.S.P. con PEC del 04/12/2025”*).

L'insieme di questi elementi depone per l'adempimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, co. 2, TUSP.

9. Alla luce di quanto precede, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 20 dello stesso Tusp, il

Collegio, ferme restando le osservazioni di cui sopra, ritiene l'onere motivazionale di cui all'art. 5 assolto in modo sufficientemente adeguato,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, in ragione delle motivazioni che precedono e ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n.118, esprime parere positivo sulla delibera consiliare n. 24/2025 del Comune di Bari Sardo per la costituzione della società cooperativa "COMUNITÀ ENERGETICA BARI SARDO";

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Bari Sardo, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

Al Comune di Bari Sardo di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito *internet* istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2025.

IL RELATORE

Raffaele Giannotti

IL PRESIDENTE

Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 16 dicembre 2025.

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Anna Angioni